

IN BREVE n. 02-2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

L'INPS RICALCOLA LA PENSIONE PER I MILITARI CON MENO DI 15 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31.12.1995

L'INPS colla circolare n. 199/2021 si adegua all'orientamento della magistratura contabile, riliquidando i trattamenti pensionistici per il personale militare e figure equiparate con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione della rendita saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.

La riliquidazione avverrà anche per i giudizi ancora pendenti innanzi alla Corte dei Conti (sia in primo grado che in appello) mentre non potranno essere accolti in autotutela i ricorsi amministrativi volti alla riliquidazione della pensione con l'aliquota del 44% (posto che è stata definitivamente sconfessata questa interpretazione).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 199 del 29.12.2021 (documento 008)

SALE LA PRESSIONE FISCALE da Italia Oggi di sabato 8 gennaio 2022

Insieme a reddito e consumi, aumenta anche la pressione fiscale.

A segnalarlo è l'Istat, che nel terzo trimestre 2021 ha rilevato una crescita del 2% della pressione fiscale, pari al 41%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I numeri emergono dal conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito di risparmio delle famiglie e profitti delle società relativo al terzo trimestre dello scorso anno, durante il quale il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti del 3,6%.

Un crescita dunque sia del del reddito che dei consumi, accompagnati però anche dalla crescita quantitativamente quasi analoga della pressione fiscale.

DECRETO ANTI COVID PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 7 GENNAIO 2022

E' stato [pubblicato in](#) Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid, contenente anche l'obbligo vaccinale per gli over50.

In particolare:

dal fisco le sanzioni ai non vaccinati, infatti all' Agenzia delle entrate leliste dei non vaccinati over 50.

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002)

(GU n.4 del 7-1-2022)

Vigente al: 8-1-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e

urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

E m a n a **il seguente decreto-legge:**

Art. 1

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). –

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui

all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). –

1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi

COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui

all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;

c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;

d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Art. 3

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai

relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»;

c) all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

Art. 4

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

- 1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- 2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 5

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

QUESTE LE PRINCIPALI DISPOSIZIONE PREVISTE DAL DECRETO

OBBLIGO VACCINALE

Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

GREEN PASS ORDINARIO

È esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

SMART-WORKING

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

SCUOLA

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell'infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

INPS - COVID-19: “CONGEDO PARENTALE SARS COV-2” FINO AL 31

MARZO 2022 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 74 dell'8 gennaio 2022, comunica che l'art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda, già attiva nel portale dell'Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web dell'Istituto www.inps.it, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Vedasi anche:

- il [messaggio 4564 del 21 dicembre 2021](#) **vedi anche in Brevia 51-2021 doc.n.280**
- la [circolare n. 189 del 17 dicembre 2021](#) **vedi anche in Brevia 51-2021 doc.n.277**

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 74 dell' 8.01.2022 (documento 009)

VEDI ANCHE:

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/congedo-parentale-covid-19-domande-sino-al-31-marzo-2022>

MIN.LAVORO: CIRCOLARE IN MATERIA DI LAVORO AGILE

I Ministri per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato, in data 5 gennaio 2022, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i

datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all'interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

ALLEGATI A PARTE - Circolare Min. P.A. e Lavoro 5.01.2022 (documento 010)

RIFACIMENTO DEL PIANO DI CALPESTIO E DEL CIELINO DEI BALCONI AGGETTANTI

Relativamente a parti esclusive del balcone la legittimità della spesa ricorre solo quando esista il consenso del proprietario.

Tribunale di Livorno Sez. Portoferraio - sentenza 3 gennaio 2022

ALLEGATI A PARTE - TRIB.LIVORNO Sez. Portoferraio Sentenza 3.01.2022 (documento 011)

NESSUNA INCOMPATIBILITÀ TRA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

da DoctorNews di martedì 11 gennaio 2022 a cura di avv.Ennio Grassini

Col decreto del 28 settembre 2020, il Ministero della Salute ha espressamente riconosciuto agli specializzandi ammessi in base al cd Decreto Calabria di "mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione", al fine di sopperire alla cronica mancanza di "medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dall'emergenza Covid-19".

Va rilevato come tale decreto, per quanto dia per presupposta l'applicazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del d.m. del 2006 agli specializzandi ammessi in base al Decreto Calabria, da un lato, non vieti agli stessi di svolgere attività libero professionali e, dall'altro lato, confermi la sostanziale necessità di consentire agli specializzandi di conseguire una remunerazione attraverso la prosecuzione delle attività lavorative precedentemente avviate.

PROFESSIONI SANITARIE - RICOSTITUITA LA CCEPS

Il Ministero della Salute ha ricostituito la commissione che decide, tra l'altro, sui ricorsi dei professionisti sanitari contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli Ordini territoriali.

I membri dureranno in carica per quattro anni.

ALLEGATI A PARTE - DPCDM 14.10.2021 (CCEPS) (documento 012)

CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI ECM

da NewsLetter OMCeOMI n.1/2022
Nel rispetto della delibera della CNFC del 15/12/2021 che stabilisce che "Ai fini del **recupero** del debito formativo pregresso relativo ai **trienni 2014-2016 e 2017-2019** è consentito ai professionisti

sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il **30 giugno 2022**”, si chiarisce che entro la scadenza del 30 giugno 2022, è possibile spostare ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM con data fine entro il 31/12/2021. Le partecipazioni spostate seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione. I crediti acquisiti nel triennio 2020-2022 e 2017-2019, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo ai trienni in cui sono stati originariamente acquisiti o dal quale sono stati già spostati.

Nella delibera si specifica che **“per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo** relativo al triennio **2014- 2016** della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, **il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso** in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito **crediti in eccedenza** rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019”.

Inoltre “per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par 4 del Manuale della Formazione Continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.”

Delibera dicembre 2021

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login> oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.

Si ribadisce che potranno essere spostati unicamente i crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021

Per offrire un supporto agli iscritti l’OMCeOMI ha realizzato alcune FAQ in argomento:

FAQ E.C.M.

INPS - LEGGE DI BILANCIO 2022: PENSIONE “QUOTA 102” da DplMo - fonte: INPS

L’INPS, con il messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa della nuova disposizione, comunica le modalità di presentazione della **domanda di pensione**, disponibile **dal 7 gennaio 2022**.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi *on line*, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza:

- “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”

Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.

La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 97 del 10.01.2022 (documento 013)

PREVIDENZA e ASSISTENZA

In documento allegato il Rapporto finale della Commissione Tecnica per la separazione della Previdenza dalla Assistenza.

IX. Conclusioni

1. La Commissione tecnica di studio ha svolto il compito assegnatole (art.1 comma 475 della legge di Bilancio n. 160/2019, di analizzare la spesa per le prestazioni sociali in termini di previdenza e assistenza, anche in prospettiva comparata (in particolare all’interno Dell’UE), esaminando le principali questioni sollevate nel dibattito pubblico in ordine all’esatta quantificazione della spesa pensionistica e alla sua incidenza sulPIL.

La Commissione ha portato avanti il suo mandato nella consapevolezza che i concetti di previdenza e assistenza si prestano a interpretazioni in qualche misura diverse, posto che il confine tra le due categorie è nella realtà meno univoco di quanto si possa ritenere, anche alla luce del sistema di welfare realizzato sulla base dei principi della Costituzione. [continua leggi il documento 014]

ALLEGATI A PARTE - Relazione finale Commissione per Separazione Previdenza/Assistenza (documento 014)

Vedi anche Legge 88/1989 [FulShow \(cliclavoro.gov.it\)](http://cliclavoro.gov.it) in particolare art.37

CONCETTI DI ASSISTENZA, PREVIDENZA e SICUREZZA SOCIALE

INTRODUZIONE

Art. 4 della Costituzione. - *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. ...*

Art. 38 della Costituzione. - *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.*

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti previsti o integrati dallo Stato.

Oltre al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico attuando prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie tramite l'estensione dell'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, lo Stato si pone l'obbligo di garantire un adeguato benessere socio-economico mediante interventi erogati per sostituire, integrare o ripristinare la capacità economica di ciascuno, attivando gli istituti di assistenza e previdenza sociale.

1) Assistenza sociale.

Consiste in prestazioni di vario genere indirizzate al sostegno di ogni persona, lavoratore o no, che si trovi in uno stato di bisogno.

Essa viene attuata direttamente dagli organi di pubblica amministrazione e attinge i propri mezzi dal finanziamento pubblico (imposte fiscali), in ciò differenziandosi da tutte le altre istituzioni private di assistenza e di beneficenza, con le quali condivide lo spirito di solidarietà umana e dalla previdenza sociale, alimentata in buona parte dai contributi dei lavoratori.

Alcune prestazioni di assistenza sociale sono incompatibili con prestazioni di previdenza sociale, altre sono cumulabili con esse.

Tipici interventi di assistenza sociale sono l'assegno, la pensione o l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti oppure la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni.

2) Previdenza sociale.

Si tratta di uno strumento di politica sociale destinato a prevenire condizioni di bisogno di soggetti esposti ed economicamente indifesi in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano; è riservato alle classi lavoratrici, le quali fruiscono di determinate prestazioni al fine di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni eventi previsti ed individuati dal legislatore.

I rischi assicurati sono rappresentati dagli infortuni del lavoro e malattie professionali, dall'invalidità o inabilità al lavoro, dalla tubercolosi, dalla disoccupazione involontaria e dalla vecchiaia. È evidente che le assicurazioni sociali, essendo dirette alla copertura di determinati rischi e solo di questi, forniscono le prestazioni economiche e sanitarie quando il rischio si è realizzato, ossia quando il soggetto diventa malato, infortunato, invalido o disoccupato, perciò l'intervento ha il carattere riparatore di un danno in atto, ma è privo di una reale efficacia preventiva del danno stesso.

Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è basato su un fondo alimentato dai contributi assicurativi versati in parte dal soggetto assicurato ed in parte dal datore di lavoro (salario previdenziale o differito) eventualmente integrati dallo Stato.

La previdenza sociale è realizzata mediante le assicurazioni sociali INAIL ed INPS, che non perseguono scopi di lucro; l'assicurazione ha un carattere collettivo sia per la definizione dei rischi e delle prestazioni che per l'iscrizione dei soggetti protetti.

La garanzia della tutela dei rischi è data dalla obbligatorietà ed automaticità dell'assicurazione.

L'assicurazione è infatti obbligatoria in quanto le disposizioni legislative impongono l'iscrizione del lavoratore per il fatto stesso dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, per cui la mancata iscrizione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro realizza un fatto antiggiuridico sanzionabile.

L'automaticità dell'assicurazione realizza un dispositivo che garantisce le prestazioni assicurative anche nel caso in cui i contributi non siano stati versati, lasciando all'Ente assicuratore l'onere di acquisire la contribuzione assicurativa, senza che per questo vengano lasciati i lavoratori senza prestazioni assistenziali.

3) Sicurezza sociale.

Rappresenta una forma di superamento dei regimi di previdenza ed assistenza sociale, caratterizzata da un intervento pubblico esteso indistintamente a tutti i cittadini in quanto tali, diretta alla tutela di tutte le fondamentali condizioni di bisogno e non soltanto alla copertura di determinati rischi, finanziata coi fondi prelevati dal reddito nazionale mediante forme speciali di imposte e tasse. Rappresenta quindi un'istituzione di giustizia sociale fra le classi operando una redistribuzione del

reddito nazionale destinato ad obiettivi specifici, fra quelli che più interessano la società (eventi tutelati).

Caratteri della sicurezza sociale sono la globalità, l'uniformità e l'equità dei suoi interventi, la estesa fiscalizzazione dei mezzi di finanziamento e la giustificazione politica individuata nell'interesse della collettività a realizzare il benessere sociale.

La realizzazione di una funzione assistenziale totalitaria dello Stato richiede livelli di spesa ingenti e presuppone un grado di perfezione organizzativa in tutti i settori difficilmente raggiungibile, né tutti sono d'accordo nell'assegnare alla sicurezza sociale compiti così vasti, per cui ben difficilmente potrà ambire a diventare un pubblico servizio aperto a tutti i cittadini, destinato a soppiantare e le forme di previdenza e di assistenza attualmente operanti e previste dall'art. 38 della Costituzione.

PENSIONI MINIME, ASSEGNO SOCIALE, ECC. - IMPORTI 2022

Pensione minima

I valori provvisori, per l'anno 2022, della **pensione minima** sono pari a:

- 523,83 euro mensili;
- 6.809,79 euro annui.

L'**assegno vitalizio**, invece, è pari a:

- 298,61 euro mensili;
- 3.881,93 euro annui.

Pensione e assegno sociale

La **pensione sociale**, per l'anno 2022, è pari a:

- 385,40 euro mensili;
- 5.010,20 euro annui.

In tal caso, i limiti reddituali massimi sono pari a:

- 5.010,20 euro (personali);
- 17.262,33 euro (coniugali).

Diversamente, l'**assegno sociale** aumenta a:

- 467,65 euro mensili;
- 6.079,45 euro annui.

Per quanto riguarda i limiti reddituali massimi, l'importo è pari a:

- 6.079,45 euro (personale);
- 12.158,90 euro (coniugale).

Invalidi civili

Per gli **invalidi e sordomuti**, l'importo per quest'anno è pari a 291,69 euro mensili, con limite di reddito annuo personale di 17.050,42 euro.

Ai **ciechi parziali** sarà corrisposto un importo di 215,35 euro mensili, con limite di reddito annuo personale di 5.010,20 euro.

Ai **ciechi assoluti** è corrisposto un importo pari a 315,45 euro mensili, con limite di reddito annuo personale pari a 17.050,42 euro.

INAIL - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI da DplMo - fonte: Inail

L'Inail informa che il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento del premio annuale di 24 euro per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

La polizza riconosce e valorizza il lavoro di chiunque, donna o uomo, si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa.

Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro, non è possibile frazionarlo, ma è deducibile ai fini fiscali.

CHI SI DEVE ISCRIVERE

L'assicurazione è obbligatoria se:

- hai un'età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- svolgi un'attività rivolta alla cura dei componenti della tua famiglia e dell'ambiente in cui dimorano;
- non sei legato da vincoli di subordinazione;
- presti lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgi cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Rientri tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che ti occupi in modo non occasionale della cura della tua abitazione, anche se sei:

- titolare di una pensione e non hai superato i 67 anni;
- cittadino/a straniero/a che soggiorna regolarmente in Italia e non hai altra occupazione;
- persona che, avendo già compiuto i 18 anni, lavora esclusivamente in casa per la cura dei componenti della sua famiglia;
- studente che dimora nella città di residenza o in località diversa e ti occupi anche dell'ambiente in cui abiti;
- lavoratore in cassa integrazione o beneficiario/a di prestazioni a carico dei fondi di integrazione salariale;
- lavoratore che percepisce indennità di disoccupazione prevista dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- lavoratore stagionale, temporaneo e a tempo determinato.

Attenzione: se appartieni a una delle tre categorie di lavoratori devi assicurarti per i periodi in cui non svolgi attività lavorativa.

INPS - PROROGA DEI TERMINI PER LA MATURAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 169 del 13 gennaio 2022, fornisce le istruzioni per l'applicazione della proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna dell'articolo 1, comma 94, della [legge n. 234 del 2021](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 169 del 13.01.2022 (documento 015)

ULTIMA DATA PER ACCEDERE ALL'OPZIONE DONNA (da PensioniOggi)			
Lavoratrici	Autonome	Dipendenti private	Ex Inpdap. FS e Poste
Requisito contributivo	35 anni	35 anni	34 anni, 11 mesi e 16 giorni
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31 dic.2021	31 dic.2021	31 dic.2021
Età necessaria	59 anni	58 anni	458 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31 dic.2021	31 dic.2021	31 dic.2021
Ultima data di nascita utile	31 dic.2021	31 dic.2021	31 dic.2021
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi
Ultima data apertura della finestra mobile *	1 luglio 2023	1 gennaio 2023	1 gennaio 2023

- E' possibile produrre domanda di pensione in qualsiasi momento succedssivo all'apertura della finestra